



Delibera della Giunta Comunale n. 8

Oggetto: DEFINIZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 4.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di gennaio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze **SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE** :

(P:presente A:assente)

POLO LUIGI	SINDACO	P
SIEVE CATERINA	VICE SINDACO	P
ZAMBELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
CAVALLARO VALERIA	ASSESSORE	A
SPADA ANTONIO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il/la Sig./ra RANZA GIORGIO, Segretario Comunale.

Il/la Sig./ra POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to POLO LUIGI

L'Assessore
F.to SIEVE CATERINA

Il Segretario. Comunale
F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 102 Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera é affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi
dal 30-01-2018 al 14-02-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

data 26-01-2018

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all'originale
Li, 30-01-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Quarantin Geremia

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI, PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 4.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Ufficio Tecnico Comunale

PREMESSO che:

- il Comune di Anguillara Veneta è dotato di P.A.T. approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 117 del 10.08.2017 e divenuto efficace con la pubblicazione nel BUR n. 83 del 25.08.2017;
- il Comune di Anguillara Veneta è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 294 del 05/02/1974, in vigore, a cui sono seguite successive varianti ai sensi Legge Regionale 27/06/1985 n° 61 e L.R. n.11/2004, il quale assume i contenuti del P.I. per le parti non in contrasto con il P.A.T.;

VISTA la legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, la quale prevede, all'articolo 7, che chiunque abbia interesse, può presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

ATTESO che lo stesso citato articolo 7, dispone inoltre che:

- i comuni, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicano nell'Albo Pretorio un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di riclassificazione urbanistica sopra enunciata;
- i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento, valutano le istanze e, qualora ritengano le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accolgono mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi, secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- le eventuali varianti di riclassificazione delle aree edificabili non influiranno, comunque, sul dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio e sulla Superficie Agricola Utilizzabile;

RITENUTO di fornire, in via prioritaria, al Responsabile del Servizio, al quale compete la procedura di che trattasi, i seguenti criteri per una valutazione preventiva e imparziale delle istanze di cui è premessa:

- le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari e altri soggetti aventi diritti reali sulle aree oggetto di richiesta di riclassificazione urbanistica, e non daranno automatico diritto alla riclassificazione;
- le istanze devono riguardare aree la cui trasformazione, mediante riclassificazione, sia coerente con la finalità di contenimento di consumo del suolo;
- saranno privilegiate le istanze che interessano aree contigue alla zona agricola, alle zone di tutela ambientale o affini, alle aree a parco e o ville storiche;
- l'eventuale accoglimento dell'istanza avverrà, mediante approvazione di apposita variante allo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11;
- l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà l'inedificabilità dell'area fino all'approvazione di una eventuale futura variazione del P.I.;
- le aree da riclassificare saranno valutate rispetto alla loro estensione, la coerenza rispetto al contesto urbanistico di inserimento, la presenza di opere di urbanizzazione, ecc.;
- non dovranno precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue, siano esse edificabili, destinate a servizi o ad altre funzioni urbanisticamente rilevanti;
- le aree dovranno essere dotate di autonoma edificabilità, escludendo le aree di pertinenza di fatto degli edifici esistenti e/o la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente;
- non dovranno generare interruzioni della continuità morfologica di zone edificabili, in particolare lungo le strade;

RITENUTO, altresì, di incaricare il competente Responsabile del Servizio, in fase di predisposizione del Bilancio di previsione, di rendere note le istanze di riclassificazione accolte che comporteranno un minor gettito tributario;

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s. m. e i.;
- la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4;

DATO ATTO che per la presente proposta di provvedimento è stato dato corso agli adempimenti di trasparenza e pubblicità, dettati dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso dal competente funzionario responsabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 7.12.12 n. 213;

RILEVATA la competenza ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente richiamata;
2. **Di approvare** i criteri preventivi, indicati in premessa, per la valutazione delle istanze di riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4;
3. **Di dare atto** che le istanze valutate favorevolmente saranno oggetto di successivo provvedimento di Variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 18, commi da 2 a 6 della L.R. 11/2004;
4. **Di dare atto** che le proposte accolte con l'approvazione della Variante di cui al precedente punto 3, saranno opportunamente identificate a livello catastale e identificate con apposito contrassegno nella cartografia di Variante con la dicitura: "L.R. n. 4/2015 - art.7_Varianti verdi. Aree prive di edificabilità";
5. **Di dare atto** che l'efficacia della Variante allo strumento urbanistico vigente per l'accoglimento delle istanze di cui all'art. 7 della L.R. n. 4/2015, comporterà una diversa determinazione del valore imponibile utile al pagamento delle imposte locali sugli immobili;
6. **di incaricare** il competente Responsabile dell'Area Tecnica, in fase di predisposizione del Bilancio di previsione, di rendere note le istanze di riclassificazione accolte che comportano un minor gettito tributario;
7. **Di dare atto** che la procedura prevista dalla L.R. n. 04/2015 ha cadenza annuale e che i criteri qui determinati avranno vigenza fino a nuovo diverso provvedimento;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento, ed i relativi allegati, saranno regolarmente pubblicati nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

RITENUTO di aderire alla stessa riconoscendola propria;

PRESO ATTO dell'allegato parere tecnico espresso dal competente funzionario responsabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 7.12.12 n. 213;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione su estesa nel suo contenuto integrale.
2. di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici:
 - l'adozione e relativa pubblicazione, entro il termine del 31 gennaio c.m., di apposito avviso

- contenente i criteri di cui sopra;
- l'adozione di ogni ulteriore successivo provvedimento e procedura necessari per l'attuazione del presente deliberato, nei limiti e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia;

Con successiva, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

**Oggetto: DEFINIZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI
RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA
LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 4.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Belluco Francesco**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 25-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Belluco Francesco**